

*DUAL Donation Quote no problem*  
Assicurazione sulle donazioni

**Contratto di assicurazione danni contro i rischi  
di cui all'articolo 563 del Codice Civile - Donazioni  
Polizza relativa a rischi specifici  
(Perdite Pecuniarie)**

## DUAL Donation Quote no problem

### DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

In ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dal Regolamento Isvap n. 35, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie e oneri a carico del CONTRAENTE e/o del BENEFICIARIO contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza.

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA, nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, nella PROPOSTA, nella Nota Informativa e nel Glossario hanno il significato a loro attribuito di seguito.

**ARTICOLO 563 Codice Civile:** Disciplina la tutela del legittimario che sia danneggiato da un ATTO DI DONAZIONE lesivo dei propri diritti successori. Il legittimario leso ha diritto di agire nei confronti del DONATARIO con l'azione di riduzione. Qualora l'azione di riduzione non sia sufficiente a ristorare il danno l'Articolo 563 Codice Civile, premessa l'escussione dei beni del DONATARIO, permette al legittimario leso di accedere ad una seconda azione, detta di restituzione, al fine di recuperare il bene donato - ovvero il suo controvalore economico - anche nei confronti dei terzi, anche qualora questi abbiano acquisito il bene di provenienza donativa a titolo oneroso e siano completamente estranei alle vicende successorie della famiglia

**ASSICURATORE, NOI, NOSTRO:** Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicurativa comunitaria, con sede legale in Londra, 21st Floor, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. no. 19-12-000529 rilasciata il 08/02/2012, Cod. IVASS D902R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00101).  
La Rappresentanza Generale per l'Italia di Liberty Mutual Insurance Europe SE è sita in Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano. Liberty Mutual Insurance Europe SE è autorizzata dalla Financial Services Commission, nonché autorizzata e soggetta alla vigilanza della F.C.A. del Regno Unito.

**ATTO DI DONAZIONE:** Il contratto con il quale il donante ha trasferito al DONATARIO la PROPRIETA' del bene indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. L'ATTO DI DONAZIONE richiede sempre la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, secondo le prescrizioni previste dall'art. 782 Codice Civile.

**BENEFICIARIO, VOI:** Il terzo (persona fisica o giuridica) che acquisisce a titolo oneroso la PROPRIETA' del bene donato, ovvero che vanta su detto bene diritti reali di garanzia volontaria e/o diritti reali di godimento, ivi compresi i soggetti ai quali sia stata trasferita la PROPRIETA' dopo di VOI.  
**Il BENEFICIARIO diretto della presente POLIZZA non potrà mai essere il DONATARIO né il donante**, ancorché gli stessi possano essere contraenti non beneficiari.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:** Il certificato che costituisce titolo di legittimazione dell'INDENNIZZO, in conformità con i termini e con le condizioni della presente POLIZZA.

CIRCOSTANZA:	<ol style="list-style-type: none"><li>i. <b>Un'azione di riduzione intrapresa o minacciata nei confronti del DONATARIO oppure un'azione di opposizione all'atto di donazione;</b></li><li>ii. <b>qualsiasi atto o fatto di cui il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO siano a conoscenza</b> e che potrebbe dare luogo ad una RICHIESTA DI INDENNIZZO nei loro confronti.</li></ol>
CODICE DEL CONSUMO:	Il Decreto Legislativo n. 206/2005 e sue successive modifiche.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE:	Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche.
CODICE PRIVACY:	Il Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche.
CONTRAENTE:	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la presente POLIZZA, pagando il relativo PREMIO, al fine di tutelare il BENEFICIARIO dalla eventuale <b>azione di restituzione</b> del bene di provenienza donativa. Può essere CONTRAENTE il donante, il DONATARIO, il terzo acquirente, l'istituto di credito erogante il finanziamento per l'acquisto del bene. Qualora il CONTRAENTE non sia il DONATARIO, quest'ultimo dovrà sottoscrivere, unitamente al CONTRAENTE, le dichiarazioni contenute nella PROPOSTA.
CONTRATTO	L'accordo avente ad oggetto la compravendita della PROPRIETA' indicata nel Certificato
DONATARIO:	Chi riceve un bene tramite un ATTO DI DONAZIONE da parte di un donante.
DUAL ITALIA SPA:	L'intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'Articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dall'ASSICURATORE della ricezione e trasmissione delle comunicazioni in merito alla POLIZZA, della gestione delle RICHIESTE DI INDENNIZZO nonché, più in generale, della gestione dei rapporti con altri intermediari eventualmente coinvolti nella stipulazione della POLIZZA.
EVENTO(I) ASSICURATO(I):	la promozione di una fondata azione di restituzione da parte di un terzo legittimario danneggiato dall'ATTO DI DONAZIONE.
EVENTO(I) NON ASSICURATO(I):	<b>Gli/l'eventi/o per i/il quali/e l'ASSICURATORE non risponderà in base alla POLIZZA, elencati/o nella sezione "Eventi non assicurati" della presente POLIZZA.</b>
INDENNIZZO:	La somma dovuta dall'ASSICURATORE ai sensi della presente POLIZZA.

INTERMEDIARIO:	Il soggetto indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE autorizzato a esercitare tale attività in base alle leggi e ai regolamenti applicabili.
MASSIMALE DI ASSICURAZIONE:	L'ammontare che rappresenta <b>l'obbligazione massima dell'ASSICURATORE</b> per ciascuna PERDITA o DANNO per il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
PERDITA O DANNO:	Ciascuno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>i. Il valore della PROPRIETA' (al momento della VOSTRA RICHIESTA DI INDENNIZZO), se essa è restituita ai sensi dell'Articolo 563 del Codice Civile, ovvero</li><li>ii. la somma di denaro - non superiore al valore indicato nel precedente punto - dovuta al legittimario leso in alternativa alla restituzione della PROPRIETA' assicurata a seguito dell'esercizio <b>dell'azione di restituzione</b> ex Articolo 563 del Codice Civile</li><li>iii. nel caso di PROPRIETA' avente ad oggetto quote o azioni di Società, il prezzo di ciascuna quota o azione indicato nel Contratto moltiplicato per il numero di quote o azioni oggetto</li></ul>
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	La somma dovuta dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE ai fini della copertura assicurativa.
PROPOSTA	Si intende il formulario attraverso il quale l'ASSICURATORE prende atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, <b>fermo l'obbligo del BENEFICIARIO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell'ASSICURATORE</b> anche ai sensi degli Artt. 1892 -1893 -1894 del Codice Civile.
PROPRIETÀ:	La proprietà descritta nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
RICHIESTA DI INDENNIZZO:	il verificarsi dell'EVENTO ASSICURATO per cui è prestata l'Assicurazione.
SENTENZA DEFINITIVA:	Una sentenza emessa da un tribunale, definitiva e non più impugnabile in quanto passata in giudicato.
SPESE AUTORIZZATE:	Le spese e i costi sostenuti a fronte di una RICHIESTA DI INDENNIZZO in relazione a un EVENTO ASSICURATO. Tali spese e costi devono essere sempre ragionevolmente e adeguatamente documentati e sostenuti sempre previa autorizzazione dell'ASSICURATORE.

**TRIBUNALE:** Un tribunale italiano, un'autorità o un ente pubblico che abbia il potere di emanare un provvedimento giuridico definitivo che produca effetti sulla PROPRIETA'.

## EVENTI ASSICURATI

Qualora si verifichi l'EVENTO ASSICURATO il BENEFICIARIO avrà diritto all'INDENNIZZO oggetto della copertura di cui alla presente POLIZZA, che sarà corrisposto (insieme alle eventuali SPESE AUTORIZZATE), subordinatamente alle limitazioni ed esclusioni, ai termini ed alle condizioni tutte di cui alla presente POLIZZA, nel caso si verifichi una PERDITA O DANNO (come sopra definito).

La copertura assicurativa offerta dalla presente POLIZZA è esclusa nel caso in cui ricorra uno degli EVENTI NON ASSICURATI sotto elencati.

## EVENTI NON ASSICURATI

L'INDENNIZZO dovuto in base alla presente POLIZZA non include PERDITE O DANNI in relazione ai seguenti EVENTI NON ASSICURATI:

- 1. Impossibilità di vendere** Perdite o danni derivanti dall'impossibilità di vendere la PROPRIETA' a causa di un EVENTO ASSICURATO, ovvero derivanti dalla mancata conclusione di un contratto definitivo di vendita, nonostante la sottoscrizione dell'eventuale preliminare, a causa della provenienza donativa della PROPRIETA'.
- 2. Spese e oneri non autorizzati** Spese e costi non preventivamente autorizzati dall'ASSICURATORE.
- 3. Inquinamento, guerra e terrorismo** Qualsiasi perdita o danno causati da: inquinamento e/o contaminazioni, guerre, invasioni, tumulti, atti terroristici, disordini civili, scioperi, rivoluzioni o da simili eventi.
- 4. Richieste di indennizzo diverse da Perdite o Danni** Richieste di pagamento diverse da PERDITE O DANNI.
- 5. Richieste di indennizzo fraudolente** Qualsiasi PERDITA O DANNO che risulti da una RICHIESTA DI INDENNIZZO fraudolenta o disonesta, o che derivi da informazioni non veritiere, scorrette o incomplete fornite, anche dal DONATARIO, al momento della stipula della presente POLIZZA.
- 6. Perdita o Danno subito da enti pubblici** Qualsiasi PERDITA O DANNO subito da un ente governativo, un'autorità pubblica o un'impresa di pubblici servizi.
- 7. Esclusione "embargo"** Qualsiasi RICHIESTA DI INDENNIZZO, costi o spese che esporrebbero l'ASSICURATORE ad eventuali sanzioni, divieti, o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali od economiche, ai sensi delle leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

8. **Riservatezza** PERDITE O DANNI il cui risarcimento sia richiesto da un soggetto al quale abbiate rivelato l'esistenza della presente POLIZZA.  
Ai fini della presente esclusione, non sono tuttavia compresi potenziali acquirenti della PROPRIETA', banche eroganti il finanziamento relativo al trasferimento della PROPRIETA' o i conduttori, né i loro consulenti, soggetti tutti ai quali il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO sono autorizzati a mostrare la POLIZZA.
9. **Eventi non assicurati** Qualsiasi ulteriore EVENTO NON ASSICURATO specificato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

## TERMINI E CONDIZIONI DELLA POLIZZA

### 1. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

La POLIZZA, unitamente al CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, costituisce il contratto di assicurazione tra il CONTRAENTE e l'ASSICURATORE.

La POLIZZA tutela il BENEFICIARIO contro il pregiudizio patito a seguito di un EVENTO ASSICURATO.

**La POLIZZA non tutela in nessun caso il DONATARIO. In particolare non è una polizza a tutela dell'azione di riduzione che deve precedere l'azione di restituzione, né tutela il DONATARIO dalle conseguenze dell'escussione preventiva del patrimonio del medesimo a seguito dell'azione di riduzione.**

Per poter richiedere l'INDENNIZZO assicurativo di cui alla presente POLIZZA, il CONTRAENTE deve avere precedentemente versato il PREMIO.

Il PREMIO è dovuto *una tantum*, nel momento in cui l'ASSICURATORE comunichi al CONTRAENTE, tramite l'INTERMEDIARIO, di aver accettato la PROPOSTA.

**L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO è pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (art.1901 Codice Civile).**

**Il pagamento del PREMIO dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE.**

**Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL ITALIA S.P.A. (come definita nel Glossario) o all'INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità.**

A fronte del pagamento del PREMIO l'ASSICURATORE fornirà la copertura assicurativa ai termini e alle condizioni definiti dalla presente POLIZZA e dal CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE per le eventuali PERDITE O DANNI che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

La presente POLIZZA si basa sulle informazioni fornite all'ASSICURATORE dal CONTRAENTE o dalle persone che agiscono per suo conto.

Ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, rendere una dichiarazione falsa, inesatta o reticente od occultare informazioni rilevanti all'ASSICURATORE potrebbe pregiudicare la validità e/o l'efficacia della POLIZZA, determinare il mancato accoglimento delle RICHIESTE DI INDENNIZZO, così come la ritenzione del PREMIO che il CONTRAENTE abbia versato nonché la riscossione del PREMIO dovuto che deve essere pagato per il periodo di sospensione della POLIZZA.

È responsabilità del CONTRAENTE garantire che tutte le informazioni che sono state fornite siano corrette, veritiere e complete. In presenza di errori nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE o nel caso in cui le informazioni non siano corrette, la POLIZZA potrebbe essere considerata nulla e/o priva di effetti.

Ad eccezione di quanto diversamente previsto dalla legge o espressamente definito nella presente POLIZZA nessun terzo potrà vantare diritti ai sensi di quest'ultima.

## 2. VALIDITA' ED EFFICACIA DELLA PRESENTE POLIZZA - RECESSO

La copertura assicurativa prevista dalla presente POLIZZA sarà efficace a far tempo dal PERIODO DI ASSICURAZIONE specificato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. La POLIZZA protegge il BENEFICIARIO, eventuali successivi aventi causa, titolari della PROPRIETA' dopo di VOI e i soggetti eroganti il finanziamento o i conduttori che abbiano un interesse giuridicamente rilevante sulla PROPRIETA' e ciò fintanto che gli EVENTI ASSICURATI oggetto di copertura ai sensi della presente POLIZZA costituiscano una causa che espone a rischio la PROPRIETA' (per quanto rilevante ai fini dell'articolo 563 del Codice Civile).

**Non è previsto il diritto di recesso**, in ogni caso il CONTRAENTE può rinunciare alla copertura assicurativa in qualsiasi momento, fermo restando che il PREMIO non potrà essere restituito.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

La POLIZZA opera, subordinatamente ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni ivi previsti, per le RICHIESTE DI INDENNIZZO relative a PROPRIETA' avente la sede legale nel territorio della Repubblica Italiana.

## 4. COME AVANZARE UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO ALL'ASSICURATORE

Il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO, se diverso dal CONTRAENTE, deve dare all'ASSICURATORE, tramite l'INTERMEDIARIO, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

- i. qualsiasi contestazione formale riferita a un EVENTO ASSICURATO a lui pervenuta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- ii. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO venga a conoscenza durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

Il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO deve fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni richieste e deve cooperare così come l'ASSICURATORE potrà ragionevolmente richiedere.

In caso di RICHIESTA DI INDENNIZZO il CONTRAENTE e/o il BENEFICIARIO si impegna a non pregiudicare la posizione dell'ASSICURATORE o i diritti di rivalsa del medesimo.

L'ASSICURATORE potrà assumere la gestione o la difesa della lite se e fino a quando ne avrà interesse.

Nel caso in cui il BENEFICIARIO sia una un Istituto di Credito, non sarà comunque opponibile alcuna eccezione per omessa denuncia del CONTRAENTE, fatta salva l'ipotesi in cui, avendo lo stesso BENEFICIARIO ricevuto notifica di domanda giudiziale o atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563 CC non abbia provveduto alla comunicazione entro il prescritto termine di 30 giorni.

## 5. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA

Qualunque persona legittimata che sottoponga una RICHIESTA DI INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA non dovrà instaurare trattative con chi abbia avanzato pretese sulla PROPRIETA', ammettere eventuali colpe o negligenze, offrire, promettere o eseguire pagamenti o altro, se non previo consenso scritto dell'ASSICURATORE.

È diritto dell'ASSICURATORE rigettare qualsiasi RICHIESTA DI INDENNIZZO in base alla POLIZZA a seguito di pagamenti, offerte o promesse di pagamento che non siano state precedentemente approvate.

È dovere del CONTRAENTE collaborare con l'ASSICURATORE in qualsiasi momento.

**L'ASSICURATORE si riserva insindacabilmente il diritto di optare per la difesa della PROPRIETA' ovvero per il pagamento di una somma di denaro corrispondente al costo della PERDITA O DANNO di cui alla RICHIESTA DI INDENNIZZO.**

In qualunque momento, l'ASSICURATORE potrà corrispondere un importo equivalente al MASSIMALE DI ASSICURAZIONE o qualunque importo inferiore per il quale la RICHIESTA DI INDENNIZZO possa essere liquidata, dedotti eventuali pagamenti già effettuati.

**Successivamente al pagamento l'ASSICURATORE sarà sollevato da ogni responsabilità e/o obbligo di gestione in relazione alla RICHIESTA DI INDENNIZZO.**

Nel caso in cui l'ASSICURATORE non assumesse la VOSTRA difesa sarete tenuti a incaricare legali di VOSTRA fiducia e a tenere l'ASSICURATORE prontamente informato su ogni sviluppo della controversia. Nel caso in cui la RICHIESTA DI INDENNIZZO divenga oggetto di una controversia legale, dovrete provvedere affinché il legale contatti l'ASSICURATORE e lo tenga debitamente informato. Nessuna transazione potrà essere raggiunta senza il previo consenso scritto dell'ASSICURATORE.

Chiunque avanzi una RICHIESTA DI INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA dovrà fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni da questi ragionevolmente richieste e ritenute rilevanti per l'esame e la valutazione della RICHIESTA DI INDENNIZZO.

Valutata la PERDITA O DANNO, verificata l'operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, l'ASSICURATORE provvederà al pagamento di quanto di sua competenza entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione consensuale tra le parti debitamente firmato.

**Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente POLIZZA determineranno la riduzione del**

## 6. ALTRE ASSICURAZIONI

Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto all'ASSICURATORE l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto non in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA. In caso di RICHIESTA DI INDENNIZZO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a secondo rischio e, quindi, per l'eccedenza del MASSIMALE DI ASSICURAZIONE rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

## 7. OSSERVANZA DEI TERMINI DELLA POLIZZA

La liquidazione da parte dell'ASSICURATORE di una RICHIESTA DI INDENNIZZO avrà luogo soltanto se la persona legittimata che l'ha avanzata abbia rispettato tutti i termini e le condizioni della POLIZZA, nella misura in cui essi siano applicabili ed a condizione che la dichiarazione e le informazioni fornite (sulla base delle quali la POLIZZA è stata stipulata), risultino veritiere, complete e corrette.

## 8. DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI

Il CONTRAENTE non potrà cedere alcuno dei diritti di cui alla presente POLIZZA senza l'esplicito consenso scritto dell'ASSICURATORE, salvo in ogni caso il diritto del BENEFICIARIO e dei suoi aventi causa.

## 9. PATTO DI RISERVATEZZA

**Il CONTRAENTE si impegna a non diffondere l'esistenza della POLIZZA se non specificamente richiesto.**

## 10. RICHIESTE DI INDENNIZZO FRAUDOLENTE

Qualora il CONTRAENTE presenti o provochi dolosamente una RICHIESTA DI INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA O DANNO, esageri dolosamente l'ammontare della PERDITA O DANNO e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto dell'ASSICURATORE alla rivalsa contro il CONTRAENTE per INDENNIZZI già effettuati e comunque al risarcimento di ogni danno subito.

## 11. DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO"

**Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, l'ASSICURATORE elegge domicilio presso:**

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano.  
Telefono: 022627081 - Fax: 0226260935

## 12. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA

Qualora la POLIZZA sia stipulata e sottoscritta per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. ("Broker"), il CONTRAENTE prende atto e accetta quanto segue:

- i. Ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker si considererà effettuata al CONTRAENTE;
- ii. Ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker si considererà effettuata dal CONTRAENTE;
- iii. Ogni comunicazione da DUAL ITALIA SPA al Broker e/o al CONTRAENTE si considererà effettuata dall'ASSICURATORE;
- iv. Ogni comunicazione a DUAL ITALIA SPA dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considererà effettuata all'ASSICURATORE.

### 13. COMUNICAZIONI E MODIFICHE

Tutte le comunicazioni ai sensi della presente POLIZZA devono pervenire per iscritto indicando il numero della POLIZZA all'indirizzo riportato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

Nel caso in cui i dettagli relativi alla PROPRIETA' descritta nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE non siano corretti il CONTRAENTE **deve contattare immediatamente l'ASSICURATORE** per fornire le informazioni corrette.

Per essere efficace, ogni variazione dei termini della presente POLIZZA deve essere approvata per iscritto indicando il numero della POLIZZA all'indirizzo riportato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. Le comunicazioni scritte devono essere inviate all'ASSICURATORE all'indirizzo indicato nel CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.

Le comunicazioni da parte dell'ASSICURATORE devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto del CONTRAENTE.

### 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, fatta eccezione per quelle sulla natura della RICHIESTA DI INDENNIZZO e sull'operatività della presente POLIZZA, è territorialmente competente il Tribunale di Milano.

Fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, eventuali controversie in merito alla interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente POLIZZA saranno sottoposte al tribunale italiano competente, eccezion fatta per il caso in cui sia stato convenuto diversamente per iscritto con l'ASSICURATORE.

Il presente documento è aggiornato al mese di Settembre 2018